

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA VICENZA/MESSINA DEL 29.3.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell’ 1.4.2008)

La società F.C. Messina Peloro ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato con Com. Uff. n. 229 dell’1.4.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Biancolino Raffaele per avere al 15° del secondo tempo rivolto un pesante insulto all’Arbitro, afferrandolo con veemenza ad un braccio, durante la gara Vicenza-Messina del 29.3.2008.

Eccepisce la società F.C. Messina Peloro che il Giudice Sportivo ha erroneamente contestualizzato la condotta posta in essere dal signor Raffaele Biancolino al minuto 15 del 2° tempi, rispetto a quella emergente dalla refertazione dell’Arbitro, non tenendo conto altresì dello scopo effettivo e reale della condotta posta in essere dal calciatore.

La società F.C. Messina Peloro ritiene, in ultimo, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto ai precedenti casi analoghi in materia.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed i fatti avvenuti per come riportati a referto, ritiene la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appena congrua in relazione ai due eventi rilevanti, concernenti sia l’atteggiamento violento tenuto dal Biancolino nei confronti dell’arbitro, sia l’espressione pesantemente ingiuriosa dallo stesso rivolta al direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.2008 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell'8.4.2008)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Sampdoria/Livorno, disputato in data 6.4.2008 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti inibiva il signor Aldo Spinelli, Presidente della A.S. Livorno Calcio S.r.l., a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 5.5.2008 e gli infliggeva l'ammenda di € 10.000,00 per avere, al termine della predetta gara, contestato l'operato del direttore di gara con espressioni irrispettose e reiterato tale comportamento con pubbliche dichiarazioni rese a vari organi di informazione, in violazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S.

In particolare, il signor Spinelli, al termine dell'incontro, nello spogliatoio dell'arbitro, si rivolgeva a quest'ultimo con espressioni offensive ("è scandaloso, il gol era valido, se andiamo in serie B è colpa sua, è un furto!") e successivamente, in sala stampa, ribadiva il medesimo giudizio ai microfoni delle diverse emittenti radio-televisive presenti.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Aldo Spinelli, il quale, in sintesi, (i) adduce a giustificazione del proprio comportamento la delusione derivante dall'andamento negativo della gara de qua, nonché (ii) lamenta l'irragionevolezza dell'entità della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che le proprie dichiarazioni, rese nei confronti dell'arbitro ed in sala stampa, devono essere considerate rientranti nel medesimo contesto temporale, configurando non la reiterazione ma la continuità della propria condotta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.4.2008, è presente l'Avv. Lorenzo Cantamessa per il signor Aldo Spinelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, anche qualora si dovesse riconoscere la continuità della condotta posta in essere dal presidente del Livorno in luogo della reiterazione della stessa, la sanzione inflitta al signor Spinelli dal Giudice di primo grado deve necessariamente considerarsi congrua, anche in considerazione della carica societaria ricoperta dal reclamante.

Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dello stato d'animo di disappunto del signor Spinelli che avrebbe indotto lo stesso a porre in essere il comportamento de quo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Spinelli Aldo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete